

Penale Sent. Sez. 5 Num. 48322 Anno 2018

Presidente: VESSICHELLI MARIA

Relatore: ZAZA CARLO


Data Udiienza: 28/06/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BELGIO MARIA nato a REGGIO CALABRIA il 30/12/1963

avverso la sentenza del 26/01/2017 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail stroke.

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Francesco Salzano, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Maria Belgio ricorre avverso la sentenza del 26 gennaio 2017 con la quale il Tribunale di Reggio Calabria, in riforma della sentenza assolutoria del Giudice di pace di Reggio Calabria dell'8 ottobre 2012 e in accoglimento dell'appello proposto dalla parte civile, dichiarava la Belgio civilmente responsabile del reato di percosse commesso il 22 gennaio 2011 in danno di Vincenzo Malagrino, condannandola al risarcimento dei danni in favore della parte civile.


L'imputata era in particolare ritenuta responsabile di aver scosso la scala sulla quale il Malagrino era salito per controllare una cassetta di derivazione dei contatti elettrici sita nel vano del pianerottolo ove si affacciava l'abitazione della Belgio, al fine di impedire tale intervento, così cagionando la caduta della persona offesa.

2. La ricorrente propone tre motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sulla ritenuta ammissibilità dell'appello della parte civile, osservando che ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen. tale appello può investire le sole disposizioni della sentenza di proscioglimento che, avendo autorità di giudicato nel giudizio sulla pretesa risarcitoria, investano gli interessi civili della parte, e che tanto non ricorreva nel caso di specie, in cui con la sentenza di primo grado l'imputata era assolta per non costituire il fatto reato.

2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sulla configurabilità del reato, ritenendola esclusa dalla mancanza di alcun contatto fisico fra la persona offesa e l'imputata, che nella ricostruzione del fatto accolta nella sentenza impugnata si limitava a toccare la scala su cui si trovava il Malagrino; non vi sarebbe peraltro prova che la caduta di quest'ultimo sia stata determinata dalla condotta dell'imputata e non da altre circostanze.

2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sulla quantificazione del danno, liquidato nell'importo di € 3.000 in mancanza di prova del patimento fisico subito dalla persona offesa, difettando alcuna certificazione medica, e del pregiudizio morale, la cui sussistenza non sarebbe motivata.



CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo dedotto sulla ritenuta ammissibilità dell'appello della parte civile è infondato.

La tesi del ricorrente, per la quale l'art. 576 cod. proc. pen. limiterebbe l'appello della parte civile avverso la sentenza di proscioglimento alle disposizioni della stessa che costituiscano giudicato sulla pretesa risarcitoria, non trova in realtà alcun riscontro nel contenuto della norma. La stessa, nella prima parte del primo periodo del comma 1, restringe la facoltà di impugnazione della parte civile per la sentenza di condanna, riconoscendola per soli capi della sentenza che riguardino l'azione civile; ma nella seconda parte, quanto alla sentenza di proscioglimento, non pone invece alcuna limitazione nell'oggetto della predetta facoltà, precisando unicamente che la stessa può essere esercitata ai soli effetti della responsabilità civile. Nessuna distinzione è in particolare ravvisabile, nella previsione normativa dell'appellabilità della sentenza, fra le formule con le quali il proscioglimento sia stato pronunciato; e non è pertanto escluso, per quanto qui interessa, l'appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato, come del resto implicitamente ritenuto in una pronuncia di legittimità (Sez. 5, n. 31904 del 2/07/2009, Rubertà, Rv. 244499).

2. E' invece fondato il motivo dedotto sulla configurabilità del reato.

Nella stessa ricostruzione dei fatti accolta nella sentenza impugnata, la condotta contestata è descritta nell'aver l'imputato scosso la scala sulla quale al persona offesa si trovava. Non è pertanto in discussione che non vi sia stato alcun contatto fisico diretto fra la Belgio e il Malgrinò; la cui caduta si verificava, secondo quanto ritenuto dai giudici di merito in base alle dichiarazioni dei testi Mancini e D'Amico, solo a seguito del movimento in tal modo impresso alla scala.

Il termine «percosse», che denota il reato previsto dall'art. 581 cod. pen., pur non dovendosi intendere nel suo stretto significato lessicale, riferito alle azioni del «colpire», del «picchiare» o simili, è comunque associato, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, al diretto esercizio di energia fisica su altra persona (Sez. 3, n. 43316 del 30/09/2014, R., Rv. 260988), ovvero, nelle definizioni più ampie, ad una violenta manomissione dell'altrui persona (Sez. 5, n. 38392 del 17/05/2017, Moraldi, Rv. 271122; Sez. 5, n. 4272 del 14/09/2015, dep. 2016, De Angelis, Rv. 265629; Sez. 5, n. 51085 del 13/06/2014, Battistessa, Rv. 261451). Tanto presupponendo la necessità di un contatto fisico diretto fra il soggetto agente e la vittima.



Nel caso di specie, la condotta accertata non presentava all'evidenza tali caratteristiche, avendo l'azione dell'imputata attinto non la persona del Malagrino, ma solo la scala utilizzata dallo stesso. Nel fatto non si rinvennero pertanto gli estremi del reato contestato.


3. La sentenza impugnata deve di conseguenza essere annullata senza rinvio agli effetti civili, revocandosi le relative statuizioni e rimanendo assorbito l'ulteriore motivo di ricorso.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti civili con revoca delle relative statuizioni.

Così deciso il 28/06/2018

Il Consigliere estensore

Carlo Zaza


Il Presidente

Maria Vessichelli